

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 2122-2363-2753-2845-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ACQUARONE)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1991

SUI

## DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (n. 2122)

d'iniziativa dei senatori **BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e POLLICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

---

Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32  
della Costituzione (n. 2363)

**d'iniziativa dei senatori LOMBARDI, MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BEORCHIA, PATRIARCA, BAUSI, CAPPELLI, COLOMBO, CORTESE, DE CINQUE, GIACOVAZZO, GOLFARI, IANNI, ZANGARA, BOSCO, FABRIS, CECCATELLI, MONTRESORI, SALERNO, TOTH, NERI, DUÒ, FONTANA Walter, GIAGU DEMARTINI, MORA, PULLI, MURMURA, SARTORI, VENTRE, AZZARÀ, COVIELLO, BOGGIO, TANI, COVELLO, CARTA, ANGELONI, BUSSETI, DI STEFANO, FONTANA Alessandro, MEZZAPESA, GRASSI BERTAZZI, NIEDDU, GIACOMETTI e PINTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1990**

---

Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (n. 2753)

**d'iniziativa dei senatori BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO e POLLICE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1991**

---

Tutela del diritto fondamentale alla salute e dell'interesse collettivo all'ambiente. Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (n. 2845)

**d'iniziativa dei senatori TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, FRANCHI, VETERE e TORNATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1991**

---

ONOREVOLI SENATORI. - A differenza di altre Costituzioni che hanno visto la luce in epoca più recente, quella italiana non prevede un «diritto all'ambiente». La stessa nozione di ambiente come concetto giuridico autonomo è stata enucleata ad opera di giuspubblicisti autorevoli in tempi relativamente recenti, anche se gli studi in tema di risarcimento del danno ambientale e di tutela del singolo sono più numerosi nell'ambito civilistico che in quello pubblicistico.

L'assenza di una previsione della tutela dell'ambiente nella Carta costituzionale è stata comunque colmata dalla giurisprudenza facendo riferimento, in via interpretativa, alle norme costituzionali - segnatamente agli articoli 32 e 44 - che tutelano altri interessi e diritti dell'individuo e della comunità, quali la salute ed il paesaggio.

Proprio da tale intento muovono i quattro disegni di legge costituzionale (rispettivamente, atti Senato nn. 2122, 2363, 2753 e 2845), sui quali si è svolto l'esame congiunto della Commissione affari costituzionali.

Nel corso del dibattito, la Commissione si è soffermata in particolare sulla necessità di introdurre, all'articolo 9 della Costituzione, il riferimento alla tutela dell'ambiente e di richiamare il concetto di collaborazione internazionale, che si è ritenuto potesse evidenziare la globalità del problema della tutela ambientale.

Un altro elemento che la Commissione ha specificamente approfondito è rappresentato dalla opportunità di costituzionalizzare la nozione di interesse diffuso, che, come è noto, è ancora oggetto di un serrato confronto nell'ambito della dottrina. In questo quadro, è stato evidenziato da alcuni componenti la Commissione che nella relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (cosiddetta Commissione Bozzi) il tema del diritto all'am-

biente era stato trattato congiuntamente a quello del riconoscimento ai soggetti privati della facoltà di agire in giudizio a tutela degli interessi diffusi, ferma restando, però, la necessità di una loro disciplina legislativa. Ciò confermava l'esigenza di un intervento del legislatore ordinario finalizzato a specificare le modalità e le condizioni di azionabilità degli interessi diffusi, affinché la tutela di interessi diffusi meno forti non risultasse affidata soltanto all'attività giurisprudenziale. In un primo momento la Commissione aveva peraltro ritenuto preferibile l'adozione di una locuzione più ampia, riferita ad «interessi della collettività», nella quale si riteneva potesse essere ricompreso sia il concetto di interesse diffuso che quello di interesse collettivo.

Il terzo aspetto che ha costituito oggetto di approfondimento da parte della Commissione riguarda infine la costituzionalizzazione del diritto alla salute ed alla salubrità degli ambienti di vita e di lavoro e dell'affidamento alla Repubblica del compito di garantire cure gratuite ai non abbienti.

Nel parere espresso il 6 febbraio 1991 sul disegno di legge n. 2363 (e nei successivi pareri del 23 maggio e del 20 giugno, rispettivamente sui disegni di legge n. 2753 e n. 2845), la 2ª Commissione permanente ha sottolineato l'opportunità di pervenire ad un adeguamento del dettato costituzionale in ordine al riconoscimento di interessi collegati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute dei cittadini. Con riferimento alla elaborazione giurisprudenziale che ha condotto ad una più precisa definizione di tali «interessi diffusi», è stato posto altresì in evidenza (in particolare per quel che riguarda il disegno di legge n. 2363) come nelle proposte di modifica dell'articolo 24 della Costituzione venisse espressa una opzione chiara in favore del riconoscimento di una situazione di vantag-

gio superindividuale, distinta, sotto il profilo sostanziale, sia dal diritto soggettivo che dall'interesse legittimo.

Circa il problema della individuazione dei soggetti legittimati ad azionare detti interessi, la 2<sup>a</sup> Commissione permanente raccomandava infine, con riferimento alla formulazione proposta nel disegno di legge n. 2383, che il rinvio alla legge ordinaria per la determinazione di criteri e modalità per l'accesso al giudizio non offrisse al legislatore alcun appiglio per circoscrivere e ridimensionare la portata innovatrice della norma costituzionale proposta.

Sulla base delle considerazioni avanzate da parte dei componenti dei vari Gruppi politici e delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalla Commissione giustizia, il relatore predisponeva quindi un testo unificato dei disegni di legge.

Tale testo consta di tre articoli.

L'articolo 1 sostituisce il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione con due distinti commi, in base ai quali alla Repubblica è affidato il compito di tutelare, accanto al paesaggio ed al patrimonio storico ed artistico della Nazione, anche l'ambiente e, nel comma successivo, di promuovere la collaborazione internazionale, al fine di salvaguardare l'ecosistema. Questa ultima disposizione (che, fra l'altro, riprende le indicazioni della Carta mondiale della natura, adottata nel 1982 dalla 37<sup>a</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite) adegua, sia sotto il profilo culturale che sotto quello giuridico, il testo della Costituzione alla maggiore sensibilità ambientalista ed ecologica. Questa nuova attenzione nei confronti dei problemi dell'ambiente

costituisce, infatti, una delle acquisizioni più mature del nostro tempo in relazione a fenomeni che inevitabilmente assumono una dimensione sovranazionale.

L'articolo 2 modifica invece il primo comma dell'articolo 24 della Costituzione, consentendo a tutti di agire in giudizio per la tutela degli interessi diffusi, secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge. La norma intende dunque costituzionalizzare il concetto di interesse superindividuale, inteso come interesse appartenente ad una pluralità di individui ed avente ad oggetto beni non suscettibili di appropriazione o di godimento esclusivi. Il rinvio alla legge ordinaria per la definizione di condizioni e modalità di azionabilità dei detti interessi risponde invece al fine di offrire una soluzione equilibrata al problema della individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio. Ciò rende infatti possibile la predisposizione di specifici «filtri», al fine di evitare la costituzione di formazioni a basso o inesistente grado di rappresentatività, con il solo risultato di incrementare una litigiosità spesso fine a se stessa.

L'articolo 3, infine, sostituisce il primo comma dell'articolo 32. Con esso si attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare la salute degli individui e la salubrità di ambienti di vita e di lavoro, nonchè di garantire cure gratuite ai non abbienti.

In considerazione del rilievo della materia oggetto del testo, che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, se ne raccomanda la tempestiva approvazione da parte dell'Assemblea.

ACQUARONE, *relatore*

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

### **Modifica degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione**

#### **Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Promuove la collaborazione internazionale al fine di salvaguardare l'ecosistema».

#### **Art. 2.**

1. Il primo comma dell'articolo 24 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e, secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge, degli interessi diffusi».

#### **Art. 3.**

1. Il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica tutela la salute degli individui e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività e garantisce cure gratuite ai non abbienti».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  
**N. 2122**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

---

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente, comprese le specie viventi, il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica tutela la salute degli individui, anche mediante cure gratuite, e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  
**N. 2363**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LOMBARDI ED ALTRI

---

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge chiunque vi abbia un interesse riconosciuto può agire in giudizio per la tutela di interessi diffusi e può intervenire nei procedimenti anche amministrativi che li riguardano».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica tutela la salute degli individui, anche mediante cure gratuite, e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  
**N. 2753**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

---

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente:

«Secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge, chiunque vi abbia un interesse riconosciuto può agire in giudizio per la tutela di interessi diffusi e può intervenire nei procedimenti anche amministrativi che li riguardano».



**DISEGNO DI LEGGE N. 2845**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TOSSI BRUTTI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico quali beni della collettività nazionale.

Promuove la cooperazione internazionale al fine di preservare l'*habitat* dell'uomo, l'atmosfera, gli ambienti marini e le specie animali e vegetali nell'interesse dell'umanità».

## Art. 2.

1. Nell'articolo 24 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Possono agire in giudizio per la tutela di interessi collettivi gli enti e le associazioni che perseguono finalità di salvaguardia di tali interessi».

## Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«La Repubblica tutela il fondamentale diritto dell'individuo alla salute e l'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente.

Il servizio sanitario nazionale provvede alla tutela della salute dei cittadini. Ha comunque diritto a cure gratuite chi è privo di mezzi».